

Relazione sul programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici Nep in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
di Carmine Tarquini (www.ufficiali.giudiziari.net)

Roma 15 ottobre 2010

Al Direttore Generale del Bilancio e della
Contabilità
Ministero della Giustizia

Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Relazione sul programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici nep, in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari, al Ministero dell'economia e finanze.

Come sollecitati da codesta Amministrazione con nota del 28 settembre 2010 si rimette la relazione in merito al *"programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici NEP, in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari, al Ministero dell'Economia e delle finanze"*, oggetto della odierna convocazione.

La necessità avvertita dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, e segnatamente della Direzione Generale del bilancio e della contabilità, di programmare il trasferimento di competenze per il *"pagamento degli stipendi"* dagli UNEP alle Direzioni territoriali del Ministero dell'economia e del bilancio (mef) nasce, secondo la ricostruzione ministeriale, dall'obbligo di dare attuazione alla previsione dell'art. 1 comma 466, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che così prescrive:

1. 446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

Con la stessa nota l'Amministrazione giudiziaria ha informato le Organizzazioni Sindacali di aver già esaurito la fase di raccolta ed inserimento dei dati anagrafici del personale interessato nel sistema "SERVICE PERSONALE DEL TESORO".

I temi oggetto dell'odierno incontro sono perciò sintetizzabili nelle:

- 1) Modalità operative di trasferimento delle competenze;
- 2) Implicazioni sulla normativa originaria di riferimento, Ordinamento degli Ufficiali giudiziari D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1059.

Per aderire alle richieste ministeriali, prima di esaminare le questioni relative alle modalità di pagamento degli stipendi agli ufficiali giudiziari da parte delle Direzioni

**Relazione sul programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici Nep in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
di Carmine Tarquini (www.ufficiali.giudiziari.net)**

Territoriali dell'economia e delle finanze, ex Direzioni provinciali del Tesoro, appare necessario ricostruire l'effettivo quadro legislativo di riferimento.

Tale necessità nasce dalla non secondaria circostanza che la materia, diversamente da quanto rappresentato dall'Amministrazione giudiziaria, risulta incisa da norme la cui pregnante rilevanza appare idonea a modificare, prima ancora che le modalità tecniche di trasferimento delle competenze di pagamento degli stipendi, il sistema stesso dell'organizzazione, gestione e amministrazione degli Uffici nep.

Il quadro normativo emergente.

Sulla scorta del quadro legislativo emergente appare, infatti, riduttivo e fuorviante parlare di modalità attuative dell'art. 1 comma 466, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ove, non si valutasse appieno la portata cogente e innovativa della legislazione sopravvenuta **in materia di funzionalità del sistema giudiziario** e segnatamente di **misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia** di cui all'art. 4, punto 9 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 febbraio 2010, n. 24.

L'art. 4 punto 9) della l. 24/2010, prevede che ***... per consentire il pagamento, da parte dei privati, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito o di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, [...] il Ministero della giustizia si avvale ... di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato***¹.

¹ DECRETO LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 febbraio 2010, n. 24.

Art. 4 Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

[...] Punto 9

Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

**Relazione sul programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici Nep in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
di Carmine Tarquini (www.ufficiali.giudiziari.net)**

E, sul piano operativo precisa ...”Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio ...”

Tale puntuale previsione sembra risolutiva della questione che ci occupa, non fosse altro che per la non trascurabile circostanza che, in conseguenza del mancato versamento delle spettanze da parte dei privati agli ufficiali giudiziari, diversamente da quanto fin qui prescritto dall'art. 141 D.P.R. 1229/59, per cui le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta relativi agli atti loro richiesti, verrebbe eliminato l'oggetto stesso del trasferimento.

1) Implicazioni sulla normativa originaria di riferimento, Ordinamento degli ufficiali giudiziari D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1059.

Art. 141 e 142 D.P.R.1229/59 – sistema di anticipazione dei diritti e delle spese.

L'ordinamento professionale si preoccupa, con l'attribuzione dei diritti, artt. 149, 155 e 155 bis D.P.R. 1229/59 e con l'obbligo imposto alle parti private, e allo Stato, in materia penale, art. 142, di anticipare all'ufficiale giudiziario, art. 141, le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta necessarie al compimento degli atti e delle attività richiestegli.

Il vincolo di destinazione funzionale delle somme anticipate, trovando titolo e presupposto nell'attività richiesta all'ufficiale giudiziario, non è derogabile.

In mancanza delle previste anticipazioni di spesa l'ufficiale giudiziario per adempiere agli obblighi del proprio ufficio sarebbe chiamato, in caso contrario, ad

del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati. (1)

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

**Relazione sul programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici
Nep in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari al
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
di Carmine Tarquini (www.ufficiali.giudiziari.net)**

impegnare le proprie sostanze e ciò non è economicamente sopportabile né legalmente sostenibile.

a) **Diritto computabile e proventismo**

Appare altrettanto inaccettabile sotto il profilo della economicità e produttività del sistema, il tentativo di sovvertire l'impianto retributivo e proventistico dell'ufficiale giudiziario, artt. 122, 141, 142, 147, 148, 149, 155, 155 bis D.P.R. 1229/59² (art. 2, 3, 4 CCNL 24/4/2002 c.d norme di raccordo), che benché non adeguatamente considerato ha dato prova di funzionalità ed efficienza, garantendo elevati livelli di entrata capace di assicurare una rilevante quota di autofinanziamento dello stipendio degli ufficiali giudiziari.

Di primaria importanza restano, e vanno anche in questa sede riaffermati, la validità della struttura degli Uffici notifiche esecuzioni e protesti e, in essi, il grado di autonomia organizzativa e gestionale posta a garanzia della specificità dei compiti e delle attribuzioni proprie dell' ufficiale giudiziario.

Questo a salvaguardia della capacità produttiva di questi Uffici il cui personale è chiamato ad operare senza limiti temporali anche fuori dell'ufficio, e per lo più, con assunzione di spese, rischi e mezzi propri.

Sotto il profilo più propriamente retributivo è, perciò, auspicabile un intervento che, ripristinata l'area di competenza dei diritti spettanti all'ufficiale giudiziario, ricomprendendovi tutte le materia ritenute a diverso titolo esenti, ridetermini nella misura del 75% i diritti esuberanti i trattamenti stipendiali originariamente considerati, art 155 D.P.R. 1229/59, e cioè al netto della indennità integrativa da ultimo conglobata negli importi contrattuali dello stipendio base.

Si dovrà, conseguentemente, garantire una giusta reintegrazione patrimoniale per gli ufficiali giudiziari, rideterminando quantità e modalità di distribuzione dei proventi ad essi riservati, al fine di assicurare un efficace strumento di incentivazione del personale nell'adempimento dei servizi d'istituto, prevedendo, con prelievo su queste risorse, una indennità di funzione fino al 20% dello stipendio tabellare per il dirigente dell'ufficio nep e una indennità fino al 10% per gli assistenti giudiziari addetti all'Unep.

² **Retribuzione, percentuale, indennità**

Diritti, percentuale e indennità di trasferta

Art. 122. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

- 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;
- 2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.

**Relazione sul programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici
Nep in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari al
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
di Carmine Tarquini (www.ufficiali.giudiziari.net)**

b) **Amministrazione e ripartizione dei proventi.**

Altro rilevante impatto le norme in commento lo realizzano snaturando le attribuzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente che, allo stato, amministra le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale e ripartisce i proventi, predisponendo lo stato relativo dei diritti computabili, ai fini dell'art. 148 D.P.R. 1229/59, formando, nel caso dell'art. 147, il piano di riparto per la liquidazione delle indennità integrative.

Queste attribuzioni, lungi dall'essere appannaggio di posizioni privilegiate, sono volte ad assicurare le condizioni di sopravvivenza e funzionalità dell'intero sistema. In conclusione, non ci si duole del trasferimento delle competenze alle Direzioni territoriali del Mef, se relative al pagamento degli stipendi e, neppure della contabilizzazione ai fini irpef e contributivi dell'intero trattamento retributivo liquidato dall'ufficiale giudiziario dirigente, condividendosi, a tacer d'altro, le auspiccate finalità di semplificazione e controllo della spesa.

Ciò che appare inaccettabile è che si voglia per questa via destrutturare definitivamente e in modo tutt'altro che trasparente, come si è cercato di evidenziare, gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti.

Richieste istruttorie

All'esito di quanto rappresentato si chiede perciò di poter intervenire sulle modalità tecniche di *riversamento, rendicontazione e interconnessione dei sistemi di pagamento da parte dell'intermediario* al Ministro dell'economia e delle finanze, che l'art. 4, comma 9 della legge 24/2010, riserva alla competenza del *Ministro della giustizia*, e ciò per consentire un effettivo intervento di coordinamento e armonizzazione con la materia oggetto dell'odierno incontro.

In ogni caso, si chiede di voler prevedere tra le modalità di riversamento delle somme da parte dell'intermediario abilitato, la restituzione all'ufficiale giudiziario del 3% delle spese di ufficio, art. 146, comma 2 D.P.R. 1229/59, nonché delle anticipazione di spesa funzionalmente collegate all'adempimento degli atti richiestigli e riconducibili, allo stato, al 50% delle trasferte non tassabili³, sia in

³ **DPR 22/12/1986 n. 917**

51. [48] Determinazione del reddito di lavoro dipendente.

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. **Non concorrono a formare il reddito:**

[omissis] ⁶[...] **le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.** Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione (1).

**Relazione sul programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici
Nep in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari al
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
di Carmine Tarquini (www.ufficiali.giudiziari.net)**

materia di esecuzione che di notificazione, con il riversamento al Mef delle sole somme da assoggettare a tassazione.

**2) Quanto alle modalità operative di trasferimento delle
competenze stipendiali.**

Sul presupposto del ricostruito quadro normativo, e tenuto conto delle osservazioni sopra esposte, non si evidenziano, in merito alle modalità operative di pagamento delle competenze stipendiali da parte delle Direzioni territoriali del Mef, particolari difficoltà e, anzi, appare auspicabile che il pagamento venga da esse effettuato, considerato che detengono materialmente le somme spettanti agli ufficiali giudiziari.

Ferma restando, perciò, l'amministrazione delle spettanze da parte dell'ufficiale giudiziario dirigente, art. 146 D.P.R. 1229/59⁴ e quindi la preventiva detrazione del 3% per spese di ufficio e la formazione del piano di riparto dei diritti, previsto dall'art. 147 D.P.R. 1229/59, ai fini della liquidazione dell'indennità integrativa, se dovuta, o della determinazione dell'importo di provento da ridistribuire, il pagamento deve riferirsi all'intero trattamento assoggettabile a ritenute fiscali e previdenziali, da quantificarsi con apposito prospetto di liquidazione delle somme spettanti a ciascun ufficiale giudiziario sia a titolo di trattamento fondamentale che accessorio, comprensivo dei compensi e del 50 % delle indennità di trasferte e di accesso.

In tal caso, gli intermediari provvedono a restituire direttamente all'ufficiale giudiziario, il 50% delle trasferte non tassabili, costituendo esse la necessaria anticipazione delle spese che l'ufficiale giudiziario è chiamato a sostenere per il compimento dei propri atti.

Il dirigente Unep, al fine di consentire alle Direzioni territoriali del Mef la erogazione dei trattamenti stipendiali al netto delle ritenute fiscali e contributive, rimette apposito prospetto riepilogativo di tutti gli emolumenti liquidati ad ogni singolo

(1) Articolo così modificato dal d. lgs 02/09/1997 n.314;

⁴ Amministrazione e ripartizione dei proventi

146. 1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

**Relazione sul programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici Nep in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
di Carmine Tarquini (www.ufficiali.giudiziari.net)**

ufficiale giudiziario a titolo di diritti, percentuale e compensi per attività stragiudiziali nonché del 50% di indennità di accesso e di trasferta.

Una tale modalità di pagamento semplifica gli adempimenti fiscali e contributivi con l'effettuazione delle ritenute di acconto, direttamente dalle Direzioni territoriali del Mef, in applicazione degli artt. 49 e ss. T.U.I.R e 23 D.P.R. 600/73, sulle intere spettanze pagate.

Questa conclusione è stata ritenuta coerente⁵ con il dettato dell'art 51 T.U.I.R. secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti ... in relazione al rapporto di lavoro.

Da tali modalità deriva, secondo le prescrizioni normative in materia, l'obbligo di procedere, per ciascun periodo di paga, a:

- Versamenti cassa pensione;
- Versamenti IRPEF;
- Denuncia Mensile Analitica;
- Dichiarazione 770;
- Liquidazione del trattamento di quiescenza con predisposizione del modello informatico delle retribuzioni utili a pensione, da inviare all'INPDAP.

Su questo ultimo adempimento si segnala che anche gli ufficiali giudiziari, finora esclusi dal beneficio perequativo della pensione con applicazione della maggiorazione del 18% della retribuzione annua (legge 29 aprile 1976, n. 177), hanno diritto di conseguire nel loro trattamento pensionistico la maggiorazione prevista per gli altri dipendenti civili dello Stato, pagati dalla Direzione Generale degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, art.43 D.P.R. 1092/1973, così come sostituito dall'art. 15 della legge 177/1976.

Si chiede fin d'ora al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e al Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità di intraprendere ogni iniziativa utile a risolvere la ingiusta disparità di trattamento in atto, interessando formalmente della questione sia gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze che la competente Direzione generale dell' INPDAP.

Ci si rende disponibili all'approfondimento dei temi e delle questione trattate che, per brevità e dovere di sintesi, si sono qui esemplificati.

⁵ Circ. Min. Finanze del 23/12/1997 n. 326/E/III -5-2643.

**Relazione sul programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici
Nep in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari al
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
di Carmine Tarquini (www.ufficiali.giudiziari.net)**

Conclusioni

Siamo consapevoli che per dare soluzione alle criticità emerse non sarà sufficiente, per quanto nell'immediato necessario, un intervento amministrativo o regolamentare, dovendo evolversi l'iniziativa nella necessaria revisione e modifica di norme di rango primario, in considerazione dell'inderogabile esigenza di:

- 1) unificare le somme previste a titolo di diritti e trasferta per atti civili alle altre tipologie di notificazione e ciò a prescindere dalla natura degli atti, non potendosi far ricadere i costi di una funzione statutale su chi è chiamato a prestare la corrispondente attività lavorativa.
- 2) prevedere, sempre, l'anticipazione all'ufficiale giudiziario delle spese e diritti previsti per gli atti di notificazione e di esecuzione a prescindere dalla natura degli atti richiesti.
- 3) ridurre dal 50 al 30% l'imponibilità fiscale prevista dal d.lgs 02/09/1997 n.314⁶ delle indennità di cui all'art. 133 del D.P.R 1229/59 e successive modificazioni.
- 4) ripristinare un effettivo proventismo adeguando la misura dei diritti spettanti all'ufficiale giudiziario con l'obbligo di esazione per notificazione ed esecuzione anche nelle materia ad altro fine ritenute esenti e incidendo sulla quantità di diritto riversabile, che si è pensato adeguato nella misura del 75% dei diritti eccedenti lo stipendio tabellare originario.

La unificazione di cui al punto 1) e la riduzione del carico fiscale richiesto al punto 3) sono imposti dalla evidente ragione che l'indennità di trasferta, lungi dall'assolvere, in concreto, alla primaria funzione risarcitoria delle spese sostenute dagli ufficiali giudiziari, è prevista in misura tale che, soprattutto a seguito della sopravvenuta sproporzione tra costo e ristoro, produce ingiusto pregiudizio economico e crea grave iniquità ove non adeguata ai criteri esposti o assoggettata a tassazione nell'attuale, ricordata, misura.

Confidando nell'impegno reale, volto a dare soluzione alle criticità rappresentate, si richiede l'intervento del Ministro della giustizia per le iniziative di competenza.

Carmine Tarquini

**Relazione sul programma di trasferimento delle attuali competenze degli Uffici
Nep in materia di erogazione degli stipendi in favore degli ufficiali giudiziari al
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
di Carmine Tarquini (www.ufficiali.giudiziari.net)**

⁶ **DLT 02/09/1997 n.314**, che modifica l'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Vedi nota 4).